

N. 25335/2017 R.G.P.M

N. 31542/2017 R.G. G.I.P.

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il giudice, dott.ssa Carla Pastorini

vista l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM nel procedimento sopra indicato a carico di **IGNOTI** per il reato di cui all'art. 323 c.p. in Arenzano in data 24.07.2017 in danno di Associazione Vivere In Pineta

premessi che con esposto in data 22 luglio 2017 Vaccarone Alessandro rappresentante dell'associazione Vivere in Pineta segnalava che, a seguito del convogliamento della rete fognaria della Pineta di Arenzano nell'impianto comunale, a partire dal 2015, il gestore del servizio idrico integrato aveva richiesto i canoni per il servizio di depurazione e fognatura. Tale pretesa, secondo l'esponente, violava il dettato dell'art. 8 sexies del d.l. 208/2008 conv. in l. 13/2009 sotto il profilo dell'obbligo di restituire la quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione in quanto i lavori di completamento del depuratore di Arenzano non erano ancora terminati. Il P.M., nella richiesta di archiviazione, evidenziava che dalla documentazione acquisita agli atti emergeva che, a decorrere, dal 4.6.2015, AM.TER s.p.a., gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Arenzano, aveva avviato l'attività di convogliamento e trattamento delle acque reflue provenienti dalla località Pineta di Arenzano tramite il depuratore di Punta San Martino; conseguentemente, la Orinvest s.r.l., gestore dell'acquedotto della Pineta di Arenzano, aveva provveduto a fatturare, per conto di AM.TER. s.p.a., i corrispettivi per il servizio di depurazione e fognatura. Sulla base di dette risultanze, il P.M. escludeva la sussistenza di alcun elemento di rilevanza penale segnalando che il menzionato art. 8 sexies d.l. d.l. 208/2008 conv. in l. 13/2009 prevede espressamente che la quota di tariffa relativa agli oneri per le attività connesse agli impianti di depurazione debba comunque essere corrisposta, anche se i predetti impianti manchino o siano temporaneamente inattivi, purché siano state avviate le procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione e di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione ed alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati. Ha proposto opposizione Vaccarone Alessandro nella qualità sopra indicata contestando che ricorrano le condizioni della normativa citata;

rilevato che nell'atto di opposizione non è contenuta alcuna indicazione circa l'oggetto dell'investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova come richiesto, a pena di inammissibilità dell'opposizione, dall'art. 410 c.p.p... La parte offesa ha l'onere, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., di indicare i temi dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Questi ultimi devono caratterizzarsi per la pertinenza, ossia per

l'inerenza rispetto alla notizia di reato, e per la rilevanza ossia per l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari (Cass. Sez. 5 sentenza n. 3246 del 12/12/2012); ritenuto, pertanto, che già sotto questo profilo l'opposizione è inammissibile; ritenuto, inoltre, che l'ampia ed approfondita motivazione adottata dal P.M. a fondamento della richiesta sia pienamente condivisibile. Si segnala, comunque, che le eventuali pretese violazioni dell'applicazione della normativa di riferimento possono essere fatte valere nelle opportune sedi civili sotto il profilo di eventuali comportamenti inadempienti, ma non costituiscono di per sé comportamenti aventi rilevanza penale; che conseguentemente, la richiesta di archiviazione deve essere accolta

P.Q.M.

visto l'art. 409-410 c.p.p.

accoglie la richiesta di archiviazione e dispone la restituzione degli atti al PM.

Genova, 30 maggio 2019

Il giudice

*[Handwritten signature]*  
C. PASTORINI  
IL CANCELLIERE  
CANTIERE

IL CANCELLIERE  
*[Handwritten signature]*  
dep. 30/05/19

IL CANCELLIERE  
*[Handwritten signature]*  
CANTIERE

Copia conforme all'originale

Genova, 30.5.19

*[Handwritten signature]*  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Ornella FLAMINIO

le Giudiziarie  
Genova